

INDICE

1. Presentazione generale

2. Alcune note sulla L. 53 del 28.03.03

3. Definizioni dei settori professionali

4. Quale Professione ? – Strumento di lavoro

4.1. Presentazione per l'allievo

4.2. Lista delle professioni – forma A

4.3. Lista delle professioni – forma B

4.4. Questionario

5. Documenti

5.1. Legge n. 53 del 28.03.03 (“Riforma Moratti”) – G.U. n° 77 del 02/04/03

5.2. Lavori preparatori Legge n. 53/03

5.3. Avvertenze Legge n. 53/03

6. Bibliografia

7. Sitografia

1. PRESENTAZIONE GENERALE

Quale professione ? è uno strumento che consente a ragazzi ed educatori di riflettere sulle professioni e sui percorsi formativi utili per svolgere le diverse professioni.

Si propone un duplice scopo: educativo e, più specificatamente, orientativo.

Dal punto di vista *educativo*, questo strumento offre all'operatore uno spunto di partenza per guidare gli allievi nella riflessione sui settori professionali e sulle diverse professioni; in particolare, dovrebbe servire per illustrare ai ragazzi il collegamento tra la professione che si desidera svolgere e il percorso formativo che è necessario intraprendere per arrivare a quella professione. Quindi, dovrebbe rappresentare uno spunto per avviare discussioni che stimolino la riflessione sull'importanza della preparazione culturale e professionale.

Dal punto di vista *orientativo*, il questionario *Quale professione ?* può servire per rilevare gli interessi professionali degli allievi. Lo strumento non ha modo di fornire misurazioni, o di operare rilevazioni oggettive. La sua funzionalità, anche in riferimento a questo secondo obiettivo, è quella di fornire spunti per la riflessione e la discussione guidata. Starà all'operatore cogliere quante più informazioni possibili e, laddove risulti necessario, integrare quanto emerge con informazioni provenienti da altre fonti (es. dal questionario di Holland sugli interessi professionali¹).

È costituito da due parti: Lista delle professioni; Questionario.

La “**Lista delle professioni**” è, appunto, una lista (un elenco di professioni) che va consegnata al ragazzo perché, scorrendola, possa riconoscere professioni che ha già individuato come interessanti per lui, o possa individuare settori o specifiche professioni che non aveva focalizzato, ma che possono risvegliare il suo interesse.

Il “**Questionario**” è una serie di 10 domande che ha lo scopo di registrare le riflessioni fatte dal ragazzo nello scorrere la lista e raccogliere dati utili per inferire il punto in cui si trova nel cammino verso la scelta della professione da intraprendere.

Lo strumento va somministrato individualmente; ciascun allievo dovrà scorrere la lista delle professioni e rispondere al questionario per conto proprio. La parte relativa alla riflessione su quanto emerso, invece, sarà a discrezione dell'operatore che ha analizzato i questionari: potrà scegliere di realizzare colloqui con i singoli allievi, potrà scegliere di restituire quanto emerso in una discussione che coinvolga l'intero gruppo classe (in questo caso, la riflessione potrà essere arricchita dal contributo di molti); infine, potrà scegliere la forma mista, integrando la discussione di gruppo con colloqui individuali.

Quest'ultima (se le circostanze lo consentono) è senz'altro la scelta da preferire: alla riflessione che ciascuno ha operato per proprio conto, si aggiungono le riflessioni dei compagni (che diventano ulteriori

¹ Cfr. HOLLAND John L., *Questionario sulle preferenze professionali. Teoria e Uso - Manuale*, Roma 1993.

stimoli) e, nel colloquio individuale, l'operatore può aiutare il ragazzo a elaborare una sintesi di tutto ciò che è emerso, a chiarire eventuali dubbi e, se fosse necessario, a scindere tra i suoi interessi reali ed eventuali interessi fittizi, emersi dalla discussione di classe, come frutto di meccanismi di identificazione al gruppo (tipici dell'età adolescenziale).

Quale professione ? nasce dall'esperienza degli operatori nel settore dell'orientamento.

La lista delle professioni e dei settori è stata elaborata a partire dal "Repertorio delle professioni ISFOL", ed è stata integrata con elenchi con materiali le liste predisposte dalla Regione Umbria e dalla Provincia di Milano (scaricati da internet)².

Il presente strumento è stato elaborato in due forme: forma A, destinata ai ragazzi dell'ultimo anno del I ciclo; forma B, destinata ai ragazzi del II ciclo. La differenza tra le due forme riguarda solo la lista, e non il questionario (che è identico per entrambe le forme); la lista della forma A è costituita dalla sola lista dei settori professionali (senza l'indicazione delle specifiche professioni).

Questa scelta deriva dalla volontà di semplificare il più possibile lo strumento destinato ai ragazzi più giovani e, nello stesso tempo, dall'idea che uno stimolo meno strutturato possa favorire maggiori spunti di riflessione.

Nelle pagine che seguono, riportiamo alcune informazioni che riteniamo possano facilitare il lavoro dell'operatore nel momento in cui si trova a dover fornire spiegazioni sulle professioni e sui percorsi formativi.

In particolare, forniamo alcune note sulla legge n. 53 del 28.03.03 ("Riforma Moratti"; riportata integralmente in appendice) e alcune definizioni dei settori professionali riportati sulla lista (ulteriori dati in proposito, sono rintracciabili nei 12 volumi curati dall'ISFOL: *Repertorio delle professioni*).

Alla presente guida sono allegate anche le due forme dello strumento e il questionario.

2. ALCUNE NOTE SULLA L. 53 DEL 28.03.03

La L. 53/03 ha riformato il sistema scolastico e formativo italiano.

Cerchiamo di sottolineare alcuni degli aspetti fondamentali della riforma con l'aiuto di un grafico (cfr. graf. 1) e alcune note di spiegazione dello stesso. Informazioni più dettagliate, come detto, sono reperibili nel testo di legge allegato.

² I materiali sono stati scaricati dai seguenti siti:
<http://www.provincia.milano.it/formazione/nuovosito/index.html>;
<http://xregione.regione.umbria.it/canale.asp?id=391>

Come mostra il grafico, il percorso formativo ha avvio con la **scuola dell'infanzia**, procede con i percorsi definiti **I ciclo** e **II ciclo** e si conclude con i percorsi di **istruzione e formazione superiore**.


1) Scuola dell'infanzia

Il primo passo del percorso, dunque, è rappresentato dalla “scuola dell'infanzia”, cui possono accedere i bambini di due anni e mezzo (che compiranno i tre anni entro il 30 aprile dell'anno in corso).

2) I ciclo

La seconda tappa del percorso è rappresentata dal “I ciclo” (della durata complessiva di 8 anni), articolato in 5 anni di “scuola primaria” e in 3 anni di “scuola secondaria di I grado”.

Graf. 1 – Sistema educativo di istruzione e formazione (fonte: il grafico 1 è stato adattato dal grafico presente alla pagina http://www.edscuola.it/archivio/norme/programmi/riforma_02html)



a) La “scuola primaria” è costituita da un primo anno e da due bienni; fin dal primo anno, è previsto l’insegnamento di una lingua straniera europea e dell’informatica; il passaggio alla “scuola secondaria” è automatico, non prevede alcun esame di ammissione.

- b) La “**scuola secondaria di I grado**” è articolata in un biennio e un terzo anno; viene introdotto lo studio di una seconda lingua straniera e si approfondisce lo studio dell’informatica; la conclusione del percorso prevede un esame di Stato, il superamento del quale dà accesso al II ciclo.

3) II ciclo

Il “II ciclo” è rappresentato dal “sistema dei licei” e dal “sistema dell’istruzione e formazione professionale” (IFP). Il grafico 2 elenca i licei e illustra nel dettaglio il disegno dell’offerta formativa del sistema di IFP.

- a) Il “**sistema dei licei**” ha una durata di 5 anni e prevede 8 possibili scelte: liceo artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; a loro volta, i licei artistico, economico e tecnologico prevedono la scelta di alcuni indirizzi al loro interno. Al termine del percorso, è previsto un esame di Stato, che consente l’accesso all’Università.
- b) Il “**sistema dell’IFP**” è rappresentato dalla formazione professionale, dall’apprendistato e dai percorsi in alternanza formazione – lavoro. Ha una durata di 4 anni (distribuiti in un triennio, cui si aggiunge un quarto anno) e prevede un quinto anno facoltativo, per l’accesso all’Università.


In qualsiasi momento del percorso, è prevista la possibilità di passare da un sistema all’altro (dai licei al sistema di IFP e viceversa).

a) Sistema dei licei: elenco delle specialità

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1) Artistico * | 5) Musicale e coreutico |
| 2) Classico | 6) Scientifico |
| 3) Economico * | 7) Tecnologico * |
| 4) Linguistico | 8) Umanistico |

* Prevedono più indirizzi

b) Sistema dell'istruzione e formazione professionale: disegno dell'offerta formativa³



LARSA = Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti

Cfr. FORMA, *DOSSIER per la realizzazione del nuovo percorso dell'IeFP*, 29 maggio 2003 - Ver. O₅. L'Associazione Italiana degli Enti di Formazione Professionale - FORMA è nata all'inizio del 1999. Ad essa aderiscono ENAI (Acli), IAL (Cisl), CONFAP, EFAL (MCL), ELABORA (Confocooperative), INIPA (Coldiretti).

4) Istruzione formazione superiore

Il percorso di “istruzione e formazione superiore” è rappresentato dall’ “Università” e dalla “Formazione tecnica superiore”.

a) L’ “**Università**” prevede un percorso di base, “*Laurea*”, della durata di tre anni, e un percorsi successivo, “*Laurea specialistica*”, della durata di due anni. Vi possono accedere coloro che hanno superato l’esame di Stato al termine del liceo e coloro che hanno frequentato il quinto anno e superato l’esame di Stato al termine del percorso di IFP. Le tavole 1 e 2 elencano, rispettivamente, le classi delle lauree di primo livello e le classi delle lauree specialistiche, istituite con DM del 04.08.00⁴.

b) La “**Formazione tecnica superiore**” è il canale cui possono accedere coloro che hanno frequentato il II ciclo sia nel sistema dell’IFP che nei licei (e superato l’esame di Stato).

Tav. 1 – Classi delle lauree di primo livello

<ul style="list-style-type: none">• Biotecnologie• Disegno industriale• Filosofia• Ingegneria civile e ambientale• Ingegneria dell’informazione• Ingegneria industriale• Lettere• Lingue e culture moderne• Scienze biologiche• Scienze dei beni culturali• Scienze dei servizi giuridici• Scienze del servizio sociale• Scienze del turismo• Scienze dell’amministrazione• Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile• Scienze dell’economia e della gestione aziendale• Scienze dell’educazione e della formazione• Scienze della attività motorie e sportive• Scienze della comunicazione• Scienze della mediazione linguistica• Scienze della terra• Scienze e tecniche psicologiche• Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea	<ul style="list-style-type: none">• Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda• Scienze e tecnologie e delle produzioni animali• Scienze e tecnologie farmaceutiche• Scienze e tecnologie fisiche• Scienze e tecnologie informatiche• Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura• Scienze economiche• Scienze geografiche• Scienze giuridiche• Scienze matematiche• Scienze politiche e delle relazioni internazionali• Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace• Scienze sociologiche• Scienze statistiche• Scienze storiche• Scienze tecnologiche agrarie, agroalimentari e forestali• Scienze tecnologiche chimiche• Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali• Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
---	--

⁴ Gli elenchi inseriti nelle tavole 1 e 2 sono tratti da: DE MAURO T. - F. DE RENZO, *Orientarsi nella nuova università*, Bologna, Il Mulino, 2002, 27-31.

Tav. 2 – Classi delle lauree specialistiche

<ul style="list-style-type: none"> • Antropologia culturale ed etnologia • Archeologia • Architettura del paesaggio • Architettura e ingegneria edile • Archivistica e biblioteconomia • Biologia • Biotecnologie agrarie • Biotecnologie industriali • Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche • Conservazione dei beni architettonici e ambientali • Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale • Conservazione e restauro del patrimonio storico – artistico • Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo • Farmacia e farmacia industriale • Filologia moderna • Filosofia e storia della scienza • Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica • Finanza • Fisica • Geografia • Informatica • Informatica per le discipline umanistiche • Ingegneria aereaospaziale e astronautica • Ingegneria biomedica • Ingegneria civile • Ingegneria delle telecomunicazioni • Ingegneria energetica e nucleare • Ingegneria gestionale • Ingegneria informatica • ingegneria meccanica • Ingegneria navale • Ingegneria per l'ambiente e il territorio • Interpretariato di conferenza • Lingua e cultura italiana • Lingue e cultura italiana • Lingue e letterature afroasiatiche • Lingue e letterature moderne euroamericane 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingue straniere per la comunicazione internazionale • Linguistica • Matematica • Medicina e chirurgia • Medicina veterinaria • Metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi • Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali • Modellistica matematico - fisica per l'ingegneria • Musicologia e beni musicali • Odontoiatria e protesi dentaria • Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie • Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale • Progettazione e gestione dei sistemi turistici • Programmazione e gestione dei sistemi turistici • Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi • Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali • Psicologia • Pubblicità e comunicazione d'impresa • Relazioni internazionali • Scienza e ingegneria dei materiali • Scienze chimiche • Scienze cognitive • Scienze dell'economia • Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua • Scienze dell'universo • Scienze della comunicazione sociale e istituzionale • Scienze della natura • Scienze della nutrizione umana • Scienze della politica • Scienze delle pubbliche amministrazioni • Scienze delle religioni • Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale 	<ul style="list-style-type: none"> • Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali • Scienze e tecnica dello sport • Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative • Scienze e tecnologie agrarie • Scienze e tecnologie agroalimentari • Scienze e tecnologie agrozootecniche • Scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione • Scienze e tecnologie della chimica industriale • Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio • Scienze economiche per l'ambiente e la cultura • Scienze economico – aziendali • Scienze geofisiche • Scienze geologiche • Scienze pedagogiche • Scienze per la cooperazione allo sviluppo • Sociologia • Statistica economica, finanziaria ed attuariale • Statistica per la ricerca sperimentale • Storia antica • Storia contemporanea • storia dell'arte • Storia della filosofia • Storia medioevale • Storia moderna • Studi europei • Tecniche e metodi per la società dell'informazione • Teoria della comunicazione • Teorie e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica • Teorie e metodi del disegno industriale • Traduzione letteraria e traduzione tecnico – scientifica
--	--	--

3. DEFINIZIONI DEI SETTORI PROFESSIONALI

Riportiamo alcune semplici indicazioni relative a ciascuno dei settori inclusi nella lista di *Quale professione ?*.

1) Settore agricolo e zootecnico

Questo settore include le professioni inerenti la lavorazione della terra e dei suoi prodotti, la coltivazione, l'allevamento e la cura degli animali.

2) Settore alimentare

Questo settore riguarda le professioni inerenti la lavorazione e la distribuzione dei prodotti alimentari e delle bevande.

3) Settore ambientale ed ecologico

Questo settore riguarda le professioni inerenti la produzione di energia, la conservazione e la tutela dell'ambiente, gli interventi per la conservazione degli equilibri ecologici e i servizi turistici connessi con l'ambiente.

4) Settore artigianato, artigianato artistico e artistico

Questo settore riguarda professioni inerenti la lavorazione di prodotti naturali e sintetici a livello artigianale e artistico; lo studio, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio artistico.

5) Settore del commercio e della distribuzione

Questo settore include professioni relative alla gestione, all'organizzazione, alla distribuzione e alla vendita dei beni materiali.

6) Settore edile e urbanistico

Questo settore riguarda le professioni relative alla costruzione edile e all'urbanistica.

7) Settore elettrico, elettronico ed elettromeccanico

Questo settore riguarda le professioni relative alla distribuzione e all'impiego di energia elettrica, alla produzione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici ed elettromeccanici e professioni relative alla comunicazione tele e radio fonica.

8) Settore giuridico, amministrativo, bancario e assicurativo

Questo settore riguarda professioni relative agli ambiti legislativi, amministrativi, finanziari e assicurativi.

9) Settore grafico, editoriale e multimediale

Questo settore riguarda attività tecniche, creative e gestionali relative all'informatica, all'editoria e alla grafica.

10) Settore istruzione, educazione, formazione e cultura

Questo settore include tutte le professioni relative alla gestione ed erogazione dell'insegnamento e dei servizi formativi e alla cultura in genere.

11) Settore meccanico

Questo settore include le professioni (a livello responsabile, tecnico od operaio) relative alle cinque fasi delle lavorazioni meccaniche: progettazione, produzione e assemblaggio, verifica e collaudo, controllo qualità.

12) Settore musica, spettacolo e pubblicità

Questo eterogeneo settore riguarda le professioni (a livello tecnico, creativo e dirigenziale) relative alle arti dello spettacolo (TV, radio, cinema, teatro, ecc.), sia sul piano della loro produzione che su quello della realizzazione.

13) Settore estetico

Questo settore include tutte le professioni relative alla cura dell'aspetto esteriore.

14) Settore ordine pubblico e difesa

Questo settore riguarda tutte le professioni relative alle attività di difesa delle persone e delle cose.

15) Settore dei servizi socio assistenziali e sanitari

Questo settore include le professioni relative alla cura della persona sul piano fisico e psicologico e alla ricerca nel campo.

16) Settore tessile e moda

Questo settore riguarda le professioni inerenti l'ideazione, la confezione e la pubblicizzazione dei manufatti per l'abbigliamento.

17) Settore trasporti aerei, marittimi, ferroviari, stradali

Questo settore include tutte le professioni relative alla gestione e realizzazione di servizi relativi al trasporto di merci o persone.

18) Settore turistico, alberghiero e dei servizi per il tempo libero e lo sport

Questo settore include le professioni che riguardano la realizzazione di servizi per il turismo e i viaggi in genere.

4. QUALE PROFESSIONE ? – STRUMENTO DI LAVORO

4.1. PRESENTAZIONE PER L'ALLIEVO

Quale professione ? ha lo scopo di aiutarti a riflettere sulla professione che ti piacerebbe svolgere, sia se tu sai già quale lavoro vorrai svolgere, sia nel caso non abbia ancora le idee chiare.

L'utilizzo di «Quale professione ? » prevede tre momenti:

- 1) In primo luogo, ti verrà consegnata una *lista di settori professionali*: dovrai semplicemente seguire le istruzioni indicate sulla prima pagina che ti chiedono di scorrere la lista e riflettere su quello che leggi;
- 2) In una seconda fase, ti verrà consegnato un semplice *questionario* (anche qui troverai istruzioni dettagliate sulla prima pagina), dove potrai appuntare le riflessioni che hai fatto scorrendo la lista;
- 3) Al termine di questo lavoro, il tuo insegnante attiverà una *discussione* di gruppo con tutta la classe o un colloquio individuale con ciascuno di voi (o entrambe le cose) per aiutarvi a riflettere ulteriormente sulle professioni che potrete svolgere in futuro.

Buon lavoro!

4.2. LISTA DELLE PROFESSIONI - FORMA A⁵

Di seguito, trovi una tabella:

- ✓ sulla **colonna di sinistra**, sono indicati alcuni tra i più conosciuti **settori, ambiti o famiglie** professionali;
- ✓ sulla **colonna di destra**, ci sono delle righe lasciate in bianco perché tu possa segnare la **professioni** che rientrano in ciascuno di quei settori.

Scorri lentamente la prima colonna e cerca di capire se uno o più dei settori indicati richiama il tuo interesse.

Passa poi alla colonna di sinistra e, settore per settore, indica un paio di professioni che ti sembra possano rientrare in quel settore. Per esempio, il “settore alimentare”, quale professione può includere? Al settore alimentare, appartiene la “professione di pasticcere”. In questo caso, sulle righe lasciate in bianco in corrispondenza del settore n. 2 (alimentare), andrà scritto: “pasticcere”.

Procedi in questo modo per tutti i settori.

Se qualche termine non ti fosse chiaro, chiedi spiegazioni al tuo insegnante.

⁵ La forma A è destinata ai ragazzi dell'ultimo anno del I ciclo.

SETTORE / AMBITO / FAMIGLIA	PROFESSIONE
1. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Agricolo • Zootecnico
2. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare
3. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Ambientale • Ecologico
4. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Artigianato • Artigianato artistico • Artistico
5. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Commercio e distribuzione
6. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Edile • Urbanistico
7. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Elettrico • Elettronico • Elettromeccanico
8. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Giuridico • Amministrativo • Bancario • Assicurativo
9. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Grafico • Editoriale • Multimediale
10. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Istruzione • Educazione • Formazione • Cultura
11. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Meccanico

12. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Musica • Spettacolo • Pubblicità
13. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Estetico
14. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Ordine pubblico e difesa
15. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Servizi socio assistenziali e sanitari
16. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Tessile • Moda
17. Settore Trasporti: <ul style="list-style-type: none"> • aerei • marittimi • ferroviari • stradali
18. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Turistico • Alberghiero • Servizi lo per sport e il tempo libero

4.3. LISTA DELLE PROFESSIONI - FORMA B⁶

Di seguito, trovi una tabella:

- ✓ sulla **colonna di sinistra**, sono indicati alcuni tra i più conosciuti **settori, ambiti o famiglie** professionali;
- ✓ sulla **colonna di destra**, sono indicate le **professioni** che rientrano in ciascuno di quei settori.

Se hai già in mente una professione che ti piacerebbe svolgere, cercala sulla colonna di destra. Nel caso non ci fosse, aggiungila nelle righe che sono state lasciate libere proprio per te. Fai attenzione e scrivi il nome della professione che ti interessa in corrispondenza del settore al quale appartiene.

Se non hai mente una professione che ti piacerebbe svolgere, comincia leggendo la colonna di destra e vedi se i diversi settori indicati ti suggeriscono qualcosa, se ce n'è uno o più di uno che ti colpisce, se di qualcuno senti il bisogno o il desiderio di saperne di più, se di qualcuno sei andato subito a leggere le professioni corrispondenti... Insomma, cerca di capire se questa lista può aiutarti a selezionare un ambito professionale verso il quale provi un certo interesse.

Se qualche termine non ti fosse chiaro, chiedi spiegazioni al tuo formatore.

Per comodità, tutte le professioni sono indicate al maschile. Naturalmente, ciascuna può essere scelta sia dai ragazzi che dalle ragazze.

⁶ La forma B è destinata ai ragazzi del II ciclo.

SETTORE / AMBITO / FAMIGLIA	PROFESSIONE
1. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Agricolo • Zootecnico 	Allevatore Coltivatore Floricoltore Perito agrario Zootecnico Veterinario
2. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare 	Cuoco - Aiuto cuoco - Commis Enologo Sommelier Pasticcere - Panificatore
3. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Ambientale • Ecologico 	Addetto alla manutenzione del verde Guardia forestale Tecnico forestale Tecnico in conservazione e gestione di ambienti naturali Tecnico ambientale Tecnico in agricoltura biologica Guida speleologica / naturalistica
4. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Artigianato • Artigianato artistico • Artistico 	Artigiano del legno, o del vetro, o del metallo Ceramista Decoratore Orafo Pittore Restauratore Scultore Tappezziere Arredatore Storico dell'arte
5. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Commercio e distribuzione 	Addetto alle vendite Addetto alle casse Agente di commercio Magazziniere Responsabile vendite / acquisti / marketing Vetrinista

6. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Edile • Urbanistico 	Architetto Geometra Ingegnere edile Muratore Imbianchino Urbanista
7. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Elettrico • Elettronico • Elettromeccanico 	Elettricista Elettrauto Elettrotecnico Impiantista Perito Radiotecnico Tecnico dei telefoni
8. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Giuridico • Amministrativo • Bancario • Assicurativo 	Avvocato Commercialista Magistrato Notaio Contabile Economista Ragioniere Addetto di sportello bancario Esperto borsa Liquidatore sinistri Broker di assicurazione Addetto ai servizi d'impresa (contabilità, segreteria) Responsabile finanziario
9. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Grafico • Editoriale • Multimediale 	Grafico di redazione Grafico illustratore Legatore di libri Tipografo Copy writer e art director Webmaster Operatore di assistenza tecnica presso gli utenti Informatico Progettista o manutentore o tecnico di rete Creatore effetti speciali

10. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Istruzione • Educazione • Formazione • Cultura 	Educatore professionale Archeologo Bibliotecario Professore Maestro Formatore Orientatore Tutor Direttore - Preside Insegnante (generico: es. di musica, di sport, di guida, ecc.) Giornalista Scrittore
11. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Meccanico 	Manutentore - montatore - installatore Operatore su macchine utensili Saldatore Verniciatore Disegnatore - progettista di sistemi CAD CAM Collaudatore Responsabile qualità
12. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Musica • Spettacolo • Pubblicità 	Disk jockey Cantante - Musicista Ballerino - Coreografo Sceneggiatore Scenografo Regista Operatore (cameraman) Doppiatore Responsabile casting Fotografo Esperto in pubbliche relazioni Attore Critico Animatore Direttore creativo Disegnatore pubblicitario Tecnico pubblicitario Presentatore
13. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Estetico 	Acconciatore Estetista

14. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Ordine pubblico e difesa 	Poliziotto / Carabiniere / Finanziere Militare di carriera Vigile urbano Vigile del fuoco
15. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Servizi socio assistenziali e sanitari 	Assistente sanitario Operatore socio sanitario Biologo Dietista Farmacista Fisioterapista Medico Assistente sociale Logopedista Infermiere Addetto ai servizi alla famiglia Assistente domiciliare Psicologo Sociologo
16. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Tessile • Moda 	Figurista - Modellista - Disegnatore Sarto Modello - Indossatore
17. Settore Trasporti: <ul style="list-style-type: none"> • aerei • marittimi • ferroviari • stradali 	Pilota di aereo Assistente di volo Controllore del traffico aereo Addetto di scalo Addetto ai servizi alberghieri di bordo Comandante navale Capo servizi treno Capo stazione Macchinista Autotrasportatore Conducente
18. Settore <ul style="list-style-type: none"> • Turistico • Alberghiero • Servizi lo per sport e il tempo libero 	Interprete - Traduttore Guida turistica Addetto uffici turistici Direttore d'albergo Organizzatore congressi Assistente congressuale Cameriere

4.4. QUESTIONARIO⁷

Ora che hai letto e, immaginiamo, riflettuto sulla lista delle professioni che ti è stata data, ti chiediamo di rispondere ad alcune semplici domande, che possono servirti per continuare e approfondire le tue riflessioni.

Naturalmente, non ci sono risposte giuste o sbagliate; l'importante è che tu scriva quello che davvero corrisponde a ciò che sai, pensi, speri, ti aspetti, ecc.

Tutto quello che scriverai verrà poi utilizzato dall'operatore con il quale avrai un colloquio che servirà per analizzare il tuo punto di vista sulle professioni.

Se qualcosa non ti è chiaro, chiedi spiegazioni alla persona che ti consegna il questionario.

Comincia scrivendo questi dati:

Nome e Cognome

Età

Classe

Sezione

Anno scolastico / formativo

Si dichiara ai sensi della legge 675/96 che i dati su riportati saranno utilizzati unicamente a fini organizzativi.

p.il CIOFS –FP
(Lauretta Valente)

⁷ Il questionario è valido sia per la forma A che per la forma B.

1. Prima di leggere la lista, sapevi già quale professione ti piacerebbe svolgere?

Sì

No

2. Se hai risposto “sì”, indica di quale professione si tratta:

.....

3. Se hai risposto “no”, la lista che ti è stata data ti ha aiutato a farti venire qualche idea?

Sì

No

4. Se la lista ti ha aiutato a trovare qualche idea, indica quale (o quali) professione (o più professioni) ti è sembrata interessante:

.....
.....
.....

5. Se la lista non ti ha aiutato, indica cosa ti servirebbe per trovare qualcosa che fa per te:

.....
.....
.....

6. Come hai visto, nella colonna di sinistra della lista, sono indicati dei settori, delle aree a cui appartengono alcuni gruppi di professioni.

Indica 2 o 3 settori che ti hanno particolarmente colpito e spiega il perché del tuo interesse:

Il settore che mi più ha colpito è:

Mi ha colpito perché:

.....

Un altro settore che mi ha colpito è:

Mi ha colpito perché:

.....

Un terzo settore che mi ha colpito è:

Mi ha colpito perché:

.....

7. Nella colonna di destra della lista, erano indicate le professioni.

Indica in ordine di importanza 3 o 4 professioni che ti hanno particolarmente colpito e spiega il perché del tuo interesse:

La professione che mi più ha colpito è:
Mi ha colpito perché:
.....

Un'altra professione che mi ha colpito è:
Mi ha colpito perché:
.....

Una terza professione che mi ha colpito è:
Mi ha colpito perché:
.....

Una quarta professione che mi ha colpito è:
Mi ha colpito perché:
.....

8. Nella scelta della professione che pensi di voler svolgere, hai deciso da solo, o ti ha aiutato qualcuno?

(metti una x sulle alternative che descrivono la tua situazione)

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ho deciso da solo | <input type="checkbox"/> | |
| Mi ha aiutato mia madre | | <input type="checkbox"/> |
| Mi ha aiutato mio padre | | <input type="checkbox"/> |
| Mi ha aiutato un parente | <input type="checkbox"/> | |
| Mi ha aiutato un formatore | <input type="checkbox"/> | |
| Mi ha aiutato (indica tu chi) | <input type="checkbox"/> | |
| Mi ha aiutato (indica tu chi) | <input type="checkbox"/> | |

9. Per svolgere la professione che ti interessa e che hai indicata per prima all'item 7, bisogna prepararsi.

Sai quali percorsi formativi vanno intrapresi (quali studi servono)? Indicali di seguito.

.....
.....
.....

10. Per svolgere la professione che ti interessa, oltre a doversi preparare, bisogna possedere alcune caratteristiche.

Indica le caratteristiche che ritieni debba possedere chi voglia svolgere la professione che hai scelto.

.....
.....
.....

5. DOCUMENTI

**Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale**

(“Riforma Moratti”)

5.1. LEGGE 28/03/03 (Riforma Moratti) – G. U. n° 77 del 02/04/03

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predisporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
 - a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
 - c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
 - d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
 - e) della valorizzazione professionale del personale docente;
 - f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
 - g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
 - h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

- i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
 - l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
 - m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
 - b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
 - c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
 - d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
 - e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

- f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
- h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le

università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

- i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
- l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
 - b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
 - c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo

in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
 - b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
 - c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5.

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
 - b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminente finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

- c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;
 - d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
 - f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria.

Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
 - a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
 - b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
 - c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

5.2. Lavori preparatori Legge n° 53/03

Senato della Repubblica (atto n. 1306):

Presentato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Moratti) il 3 aprile 2002.

Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede referente, il 4 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1a, 5a, 10a, 11a, 12a, Giunta per gli Affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7a commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 aprile 2002; 7, 14 e 15 maggio 2002; 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 luglio 2002; 17, 18, 19, 24 e 25 settembre 2002; 2 ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 2 ottobre 2002 (atto n. 1306/A - relatore sen. Asciutti).

Esaminato in aula il 3, 17 ottobre 2002; 5, 6, 7 e 12 e approvato il 13 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3387):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni I, V, X, XI, XII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione il 26 e 27 novembre 2002; 17, 19 dicembre 2002; 14, 15, 16, 21, 28, 29 e 30 gennaio 2003; 4 e 5 febbraio 2003.

Esaminato in aula l'11, 12, 13 febbraio 2003 ed approvato con modificazioni il 18 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto 1306/B):

Assegnato alla 7a commissione (Istruzione), in sede referente, il 20 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1a e 5a.

Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 25 e 26 febbraio 2003; 4 marzo 2003.

Esaminato in aula il 5, 6, 11 marzo 2003 e approvato il 12 marzo 2003.

5.3. Avvertenze Legge n° 53/03

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", così recita:

"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).

- 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.*
- 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.*
- 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.*
- 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".*

Note all'art. 2:

- Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli articoli 117 e 118 della Costituzione:

"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;*
- b) immigrazione;*
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;*
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;*
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;*
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;*
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;*
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;*
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;*
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;*
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;*
- n) norme generali sull'istruzione;*
- o) previdenza sociale;*
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;*

- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato".

"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma 2, così recita:

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". In particolare l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap è oggetto degli articoli: 12 (diritto all'educazione e all'istruzione); 13 (integrazione scolastica); 14 (modalità di attuazione dell'integrazione); 15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica); 16 (valutazione del rendimento e prove d'esame); 17 (formazione professionale).

- L'art. 34 della Costituzione così recita:

"Art. 34 (La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso".

- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali".

L'art. 68 così recita:

"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

- a) nel sistema di istruzione scolastica;
- b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

- a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
- b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali."". Per il testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.

- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:

"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore).

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto

adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da essi istituiti è valida in ambito nazionale".

Note all'art. 4:

- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in materia di promozione dell'occupazione." L'art. 18 così recita:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento).

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
 - a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
 - b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
 - d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
 - e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori

siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;

- f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma l da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
- g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
- h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
- i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963, n. 482, e successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione".

- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:

"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il testo dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.

Note all'art. 5:

- La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". L'art. 1, comma 1, così recita:

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

- a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
- b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
- d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso".

- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17, comma 95, così recita:

"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

- a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

- b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". L'art. 10, comma 2 e l'art. 6, comma 4, così recitano:
- "Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi).
(Omissis).
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
- a) la somma totale dei crediti riservati non potrà essere superiore al 66 per cento;
- b) le somme dei crediti riservati, relativi alle attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d), e), f) del comma 1 non potranno essere superiori, rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
- c) i crediti riservati, relativi alle attività di ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d), e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".
- "Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
(Omissis).
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei limiti previsti dall'art. 7, comma 3".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati". Si ritiene opportuno riportare le seguenti parti della legge:
- "1 (Finalità della legge).
1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
- 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale).
1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione

artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3, sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

6. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
 - a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
 - b) i requisiti di idoneità delle sedi;
 - c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
 - d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
 - e) le procedure di reclutamento del personale;
 - f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
 - g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
 - h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;
 - i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) valorizzazione delle specificità culturali e tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle istituzioni del settore, nonché definizione di standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
 - b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche attività formative;
 - c) programmazione dell'offerta formativa sulla base della valutazione degli sbocchi professionali e della considerazione del diverso ruolo della formazione del settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo tra i tre sistemi su base territoriale;
 - d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1, della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore;
 - e) possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di

Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge;

- f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema universitario o della formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;*
 - g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore;*
 - h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;*
 - i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarità e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo;*
 - l) verifica periodica, anche mediante l'attività dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute, il pareggiamento o il riconoscimento è revocato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*
- 9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la presente legge, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.*

3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale).

- 1. È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte:*
 - a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo;*
 - b) sui regolamenti didattici degli istituti;*
 - c) sul reclutamento del personale docente;*
 - d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.*
- 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:*
 - a) la composizione del CNAM, prevedendo che:*
 - 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;*
 - 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN);*
 - b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM;*
 - c) il funzionamento del CNAM;*
 - d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.*
- 3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:*
 - a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e degli ISIA;*
 - b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;*
 - c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;*
 - d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;*
 - e) un direttore amministrativo.*

4. *Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di liste separate, presentate almeno un mese prima della data stabilita per le votazioni.*
5. *Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni.*
- 4 (Validità dei diplomi).
1. *I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.*
2. *Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio.*
3. *I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.*
- 3-bis. *Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.*
- 3-ter. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento.*
- *Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica".*
- *Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, reca: "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità".*
- *La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari". L'art. 3, comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:*
- "2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili".*
- *Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita:*
- "Art. 401 (Graduatorie permanenti).*
1. *Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.*
2. *Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.*

3. *Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria.*
4. *La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.*
5. *Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.*
6. *La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.*
7. *Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.*
8. *La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.*
9. *Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative".*

Note all'art. 6:

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Vedi al riguardo la nota relativa agli articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.

Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della Costituzione e l'art. 10 della predetta legge costituzionale n. 3 del 2001:

"116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e la Valle d'Aosta/Vallee D'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata".

"10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Note all'art. 7:

- Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si veda nelle note riportate all'art. 2.

- Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.

- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note riportate all'art. 1.

- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così recita:

"11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).

(Omissis).

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

(Omissis).

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri".

- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".

- La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".

6. BIBLIOGRAFIA

- CORESSI B., *Dizionario delle professioni*. COSPES, Roma, 1981.
- DE MAURO T. - F. DE RENZO, *Orientarsi nella nuova università*. Il Mulino, Bologna, 2002.
- GATTI M. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale telecomunicazioni. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 2000.
- GATTI M. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale metalmeccanica. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 2000.
- GATTI M. - C. TAGLIAFERRO (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale commercio e distribuzione. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 2000.
- GRIMALDI A. - P. MARTINELLI (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale gestione delle risorse umane. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 2000.
- GRIMALDI A. - P. MARTINELLI (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale trasporti. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 2000.
- GRIMALDI A. - TARONNA P. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale beni culturali. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 1999.
- HOLLAND J. L., *Questionario sulle preferenze professionali. Teorie e Uso - Manuale*, Roma 1993.
- MEREU M.G. - A.P. PALIOTTA (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale chimica. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 2000.
- TAGLIAFERRO C. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale educazione e formazione. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 1999.
- TAGLIAFERRO C. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Modello e metodologia*, ISFOL, Roma, 1999.
- TAGLIAFERRO C. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale agro alimentare. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 2000.
- TARONNA P. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale audiovisivi spettacolo pubblicità. Caratteristiche, funzioni e figure professionali*, ISFOL, Roma, 1999.
- TARONNA P. (a cura di), *Repertorio delle professioni. Area occupazionale grafica ed editoria*, ISFOL, Roma, 2000.

7. SITOGRAFIA

Riportiamo indirizzi di siti internet dai quali è possibile ottenere informazioni su corsi di formazione professionale, su scuole, università, orientamento, ecc.

www.ciofs-fp.org

www.cnos-fap.it

www.isfol.it

www.centrorisorse.org

www.istruzione.it

www.murst.it

www.minlavoro.it

<http://aiuto.net>

www.okkupati.lavori.net

<http://tg3.rai.it/articolo1>

www.jobonline.it

www.cede.it

www.camcom.it

www.euopalavoro.it

www.cedefop.gr

www.scuolaonline.it

www.orientamento.it

www.giudalavoro.net

www.studenti.it

www.edscuola.it